

Roma, 10 gennaio 2000

CIRCOLARE N. 2/2000
OGGETTO: TRIBUTI - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - NUOVE NORME IRPEF - LEGGE 23.12.1999, N.488, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.1999.

L'articolo 6 della manovra finanziaria del 2000 contiene numerose modifiche per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui i datori di lavoro devono tener conto a partire dalle buste paga relative al mese di gennaio.

ALIQUOTE - L'aliquota Irpef che grava sui redditi fra i 15 e i 30 milioni di lire e' stata ridotta dal 26,5 al 25,5 per cento; pertanto a partire da gennaio 2000 gli scaglioni Irpef e le relative aliquote sono cosi' determinati:

Scaglione di reddito	Aliquota
Fino a 15.000.000 di lire	18,5%
Da 15.000.000 a 30.000.000 di lire	25,5%
Da 30.000.000 a 60.000.000 di lire	33,5%
Da 60.000.000 a 135.000.000 di lire	39,5%
Oltre 135.000.000 di lire	45,5%

FIGLI A CARICO - Sono stati fissati aumenti fino al 2002 della detrazione d'imposta per figli a carico di cui all'articolo 12 del TUIR (oggi pari a 336 mila lire); in particolare la detrazione sara' cosi' modulata:

L. 408.000 per l'anno 2000

L. 516.000 per l'anno 2001

L. 552.000 per l'anno 2002

E' stata inoltre introdotta un'ulteriore detrazione di 240 mila lire per figli a carico che abbiano eta' inferiore ai tre anni.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE - La detrazione per redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13 del TUIR, e' stata incrementata limitatamente ai percettori di redditi fino a 15,9 milioni di lire annui. In particolare, per l'anno 2000 la detrazione e' cosi' determinata:

Reddito di lavoro dipendente	Detrazione
fino a L. 9.100.000	L. 1.750.000
oltre L. 9.100.000 e fino a L. 9.300.000	L. 1.650.000
oltre L. 9.300.000 e fino a L. 15.000.000	L. 1.550.000
oltre L. 15.000.000 e fino a L. 15.300.000	L. 1.400.000
oltre L. 15.300.000 e fino a L. 15.600.000	L. 1.300.000
oltre L. 15.600.000 e fino a L. 15.900.000	L. 1.200.000
oltre L. 15.900.000 e fino a L. 30.000.000	L. 1.050.000
oltre L. 30.000.000 e fino a L. 40.000.000	L. 950.000
oltre L. 40.000.000 e fino a L. 50.000.000	L. 850.000
oltre L. 50.000.000 e fino a L. 60.000.000	L. 750.000
oltre L. 60.000.000 e fino a L. 60.300.000	L. 650.000
oltre L. 60.300.000 e fino a L. 70.000.000	L. 550.000
oltre L. 70.000.000 e fino a L. 80.000.000	L. 450.000
oltre L. 80.000.000 e fino a L. 90.000.000	L. 350.000
oltre L. 90.000.000 e fino a L. 90.400.000	L. 250.000
oltre L. 90.400.000 e fino a L.100.000.000	L. 150.000
oltre L. 100.000.000	L. 100.000

REDDITI MINIMI - E' stata introdotta una nuova detrazione per coloro che intrattengono un rapporto di lavoro inferiore all'anno e il cui reddito non superi 9,6 milioni; in particolare la nuova detrazione e' pari a:

L. 300 mila se il reddito non supera L. 9,1 milioni

L. 200 mila, se il reddito e' tra L. 9,1 e 9,3 milioni

L. 100 mila, se il reddito e' tra L. 9,3 e 9,6 milioni.

ACCONTO D'IMPOSTA - Per il solo anno 2000 la misura dell'acconto Irpef, da determinare a maggio, e' stata ridotta dal 98 al 92 per cento.

ADDIZIONALI - Le addizionali Irpef regionale e comunale, determinate sui redditi '99 in sede di conguaglio fiscale annuo, devono essere versate a rate mensili.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.183/99

S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.1999 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 1999.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

ART. 1.

*** OMISSIS ***

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire 1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000 " e " lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 1.750.000 ", " lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 ", " lire 1.400.000 ", " lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";

2) *** OMISSIS ***

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire 600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire 650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";

e) *** OMISSIS ***

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. *** OMISSIS ***

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. *** OMISSIS ***

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. *** OMISSIS ***

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:

" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

13. *** OMISSIS ***

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. *** OMISSIS ***

ART. 7.

*** OMISSIS ***

ART. 71.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ALLEGATI *** OMISSIS ***